



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 marzo 2012 (20.03)
(OR. en)**

7876/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0045 (NLE)**

**WTO 106
AGRI 155
UD 78**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	15 marzo 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 105 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di Accordi in forma di scambi di lettere sulla modifica delle concessioni sulle carni di pollame trasformate tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra l'Unione europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 105 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15.3.2012
COM(2012) 105 final

2012/0045 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di Accordi in forma di scambi di lettere sulla modifica delle concessioni sulle carni di pollame trasformate tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra l'Unione europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

I negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994 conclusi nel 2007 per quanto riguarda le carni di pollame (GU L 138 del 30.5.2007) riguardavano le linee tariffarie per le carni di pollame della voce 0210 e una linea tariffaria relativa alle carni di pollame trasformate (voce 1602 32 19: *preparazioni cotte contenenti 57% o più di carni di volatili*) figuranti nell'elenco CXL delle CE. L'aver limitato i negoziati alla linea tariffaria 1602 32 19 relativa alle carni di pollame trasformate era stato ritenuto sufficiente a prevenire eventuali effetti di sostituzione. Tuttavia, i dati successivi relativi alle importazioni hanno indicato una notevole impennata di importazioni di carni di pollame trasformate che rientrano nella linea tariffaria 1602 32 30: *preparazioni contenenti 25% o più e meno di 57% di carni o di frattaglie di volatili*. A quanto pare, quindi, gli esportatori avrebbero beneficiato di uno scarto relativo tra il livello di protezione dell'UE, sostituendo le preparazioni a base di volatili contenenti più del 57% di carne di volatili con preparazioni contenenti meno del 57% di tali carni, appartenenti alla linea tariffaria 1602 32 30. Era quindi plausibile aspettarsi futuri effetti di sostituzione comparabili nell'ambito di altre linee tariffarie per prodotti della voce 1602. Per trovare una soluzione globale al problema degli effetti di sostituzione a danno dell'industria del pollame dell'Unione, la Commissione ha chiesto al Consiglio di essere autorizzata a rinegoziare le concessioni per le carni di pollame di cui al capitolo 16 della NC.

Il 25 maggio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994 (proposta COM 8615/09 WTO 72 AGRI 166) allo scopo di rinegoziare le concessioni sulle linee tariffarie per le carni di pollame di cui al capitolo 16 della NC.

Il 16 giugno 2009 è stata comunicata agli altri membri della OMC l'intenzione dell'Unione europea di modificare le concessioni relative alle voci 1602 20 10, 1602 32 11, 1602 32 30, 1602 32 90, 1602 39 21, 1602 39 29, 1602 39 40 e 1602 39 80 figuranti nell'elenco CXL delle Comunità europee.

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato per la politica commerciale e conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.

La Commissione ha condotto i negoziati con la Repubblica federativa del Brasile e con il Regno di Thailandia, in quanto entrambi i Paesi hanno un interesse in quanto fornitore principale e/o un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti appartenenti a varie delle linee tariffarie suddette.

I negoziati hanno condotto alla conclusione di Accordi sotto forma di scambi di lettere siglati con il Regno di Thailandia il 22 novembre 2011 e con la Repubblica federativa del Brasile il 7 dicembre 2011.

2. INCIDENZA SUL BILANCIO

Si veda la scheda finanziaria acclusa (si noti che si tratta di una copia di quella relativa alla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione degli Accordi).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di Accordi in forma di scambi di lettere sulla modifica delle concessioni sulle carni di pollame trasformate tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra l'Unione europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 maggio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994 (proposta COM 8615/09 WTO 72 AGRI 166) allo scopo di rinegoziare le concessioni sulle linee tariffarie per le carni di pollame di cui al capitolo 16 della NC.
- (2) I negoziati hanno condotto alla conclusione di Accordi in forma di scambi di lettere siglati con il Regno di Thailandia il 22 novembre 2011 e con la Repubblica federativa del Brasile il 7 dicembre 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare gli Accordi in forma di scambi di lettere sulla modifica delle concessioni sulle carni di pollame trasformate tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra l'Unione europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994).

Il testo degli Accordi è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra l'Unione europea e il Brasile, nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994, sulla modifica delle concessioni relative alle carni di pollame trasformate previste nell'elenco CXL dell'UE accluso al GATT 1994

A. Lettera dell'Unione europea

Luogo e data

Signor Ambasciatore,

a seguito dei negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994, sulla modifica delle concessioni dell'UE relative alle carni di pollame trasformate, ho l'onore di proporre quanto segue:

1. L'Unione europea incorpora nel proprio elenco le seguenti modifiche:

il dazio consolidato per i prodotti delle voci 1602 32 11, 1602 32 30 e 1602 32 90 è fissato a 2 765 EUR/t;

per i prodotti della voce 1602 32 11, è aperto un contingente tariffario di 16 140 tonnellate, di cui 15 800 tonnellate sono attribuite al Brasile; il dazio contingente è di 630 EUR/t;

per i prodotti della voce 1602 32 30, è aperto un contingente tariffario di 79 705 tonnellate, di cui 62 905 tonnellate sono attribuite al Brasile; il dazio contingente è del 10,9%;

per i prodotti della voce 1602 32 90, è aperto un contingente tariffario di 2 865 tonnellate, di cui 295 tonnellate sono attribuite al Brasile; il dazio contingente è del 10,9%.
2. Le importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono effettuate sulla base di certificati di origine rilasciati in modo non discriminatorio dalle autorità competenti del Brasile.
3. Consultazioni in merito alle questioni di cui sopra possono aver luogo in ogni momento su richiesta di una delle Parti.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua conferma costituiranno congiuntamente un Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Brasile.

L'Unione europea e il Brasile si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo. L'Accordo entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla data di ricevimento dell'ultima notifica.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome dell'Unione europea

Luogo e data

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del [...], del seguente tenore:

“A seguito dei negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994, sulla modifica delle concessioni dell'UE relative alle carni di volatili trasformate, ho l'onore di proporre quanto segue:

1. l'Unione europea incorpora nel proprio elenco le seguenti modifiche:

il dazio consolidato per i prodotti delle voci 1602 32 11, 1602 32 30 e 1602 32 90 è fissato a 2 765 EUR/t;

per i prodotti della voce 1602 32 11, è aperto un contingente tariffario di 16 140 tonnellate, di cui 15 800 tonnellate sono attribuite al Brasile; il dazio contingente è di 630 EUR/t;

per i prodotti della voce 1602 32 30, è aperto un contingente tariffario di 79 705 tonnellate, di cui 62 905 tonnellate sono attribuite al Brasile; il dazio contingente è del 10,9%;

per i prodotti della voce 1602 32 90, è aperto un contingente tariffario di 2 865 tonnellate, di cui 295 tonnellate sono attribuite al Brasile; il dazio contingente è del 10,9%.
2. Le importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono effettuate sulla base di certificati di origine rilasciati in modo non discriminatorio dalle autorità competenti del Brasile.
3. Consultazioni in merito alle questioni di cui sopra possono aver luogo in ogni momento su richiesta di una delle Parti.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua conferma costituiranno congiuntamente un Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Brasile.

L'Unione europea e il Brasile si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo. L'Accordo entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla data di ricevimento dell'ultima notifica.”

Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del mio governo su quanto precede.

Per il Brasile

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra l'Unione europea e la Thailandia, nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT), sulla modifica delle concessioni relative alle carni di pollame trasformate previste nell'elenco CXL dell'UE accluso al GATT 1994

A. Lettera dell'Unione europea

Luogo e data

Signor Ambasciatore,

a seguito dei negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994, sulla modifica delle concessioni dell'UE relative alle carni di volatili trasformate, ho l'onore di proporre quanto segue:

1. L'Unione europea incorpora nel proprio elenco le seguenti modifiche:
 - il dazio consolidato per i prodotti delle voci 1602 32 30, 1602 32 90 e 1602 39 è fissato a 2 765 EUR/t;
 - per i prodotti della voce 1602 32 30, è aperto un contingente tariffario di 79 705 tonnellate, di cui 14 000 tonnellate sono attribuite alla Thailandia; il dazio contingente è del 10,9%;
 - per i prodotti della voce 1602 32 90, è aperto un contingente tariffario di 2 865 tonnellate, di cui 2 100 tonnellate sono attribuite alla Thailandia; il dazio contingente è del 10,9%;
 - per i prodotti della voce 1602 39 21 è aperto un contingente tariffario di 10 tonnellate assegnato alla Thailandia; il dazio contingente è di 630 EUR/t;
 - per i prodotti della voce 1602 39 29, è aperto un contingente tariffario di 13 720 tonnellate, di cui 13 500 tonnellate sono attribuite alla Thailandia; il dazio contingente è del 10,9%;
 - per i prodotti della voce 1602 39 40, è aperto un contingente tariffario di 748 tonnellate, di cui 600 tonnellate sono attribuite alla Thailandia; il dazio contingente è del 10,9%;
 - per i prodotti della voce 1602 39 80, è aperto un contingente tariffario di 725 tonnellate, di cui 600 tonnellate sono attribuite alla Thailandia; il dazio contingente è del 10,9%.
2. Le importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono effettuate sulla base di certificati di origine rilasciati in modo non discriminatorio dalle autorità competenti della Thailandia.
3. Consultazioni in merito alle questioni di cui sopra possono aver luogo in ogni momento su richiesta di una delle Parti.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua conferma costituiranno congiuntamente un Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Thailandia.

L'Unione europea e la Thailandia si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo. L'Accordo entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla data di ricevimento dell'ultima notifica.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome dell'Unione europea

B. Lettera della Thailandia

Luogo e data

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del [...], del seguente tenore:

“A seguito dei negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994, sulla modifica delle concessioni dell'UE relative alle carni di volatili trasformate, ho l'onore di proporre quanto segue:

1. L'Unione europea incorpora nel proprio elenco le seguenti modifiche:

il dazio consolidato per i prodotti delle voci 1602 32 30, 1602 32 90 e 1602 39 è fissato a 2 765 EUR/t;

per i prodotti della voce 1602 32 30, è aperto un contingente tariffario di 79 705 tonnellate, di cui 14 000 tonnellate sono attribuite alla Thailandia; il dazio contingente è del 10,9%;

per i prodotti della voce 1602 32 90, è aperto un contingente tariffario di 2 865 tonnellate, di cui 2 100 tonnellate sono attribuite alla Thailandia; il dazio contingente è del 10,9%;

per i prodotti della voce 1602 39 21 è aperto un contingente tariffario di 10 tonnellate assegnato alla Thailandia; il dazio contingente è di 630 EUR/t;

per i prodotti della voce 1602 39 29, è aperto un contingente tariffario di 13 720 tonnellate, di cui 13 500 tonnellate sono attribuite alla Thailandia; il dazio contingente è del 10,9%.

per i prodotti della voce 1602 39 40, è aperto un contingente tariffario di 748 tonnellate, di cui 600 tonnellate sono attribuite alla Thailandia; il dazio contingente è del 10,9%;

per i prodotti della voce 1602 39 80, è aperto un contingente tariffario di 725 tonnellate, di cui 600 tonnellate sono attribuite alla Thailandia; il dazio contingente è del 10,9%.

2. Le importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono effettuate sulla base di certificati di origine rilasciati in modo non discriminatorio dalle autorità competenti della Thailandia.

3. Consultazioni in merito alle questioni di cui sopra possono aver luogo in ogni momento su richiesta di una delle Parti.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua conferma costituiranno congiuntamente un Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Thailandia.

L'Unione europea e la Thailandia si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo. L'Accordo entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla data di ricevimento dell'ultima notifica.”

Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del mio governo su quanto precede.

Per la Thailandia

SCHEMA FINANZIARIA			Fichefin/11/1163256 DDG/GM/nh 6.146.2011.1	
			DATA: 06/10/2011	
1. LINEA DI BILANCIO: Capitolo 12 — Dazi doganali e altri diritti			STANZIAMENTI: DB2012: 19 171,2 Mio EUR	
2. DENOMINAZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di Accordi in forma di scambi di lettere sulla modifica delle concessioni sulle carni di pollame trasformate tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra l'Unione europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994)				
3. BASE GIURIDICA: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 218.				
4. OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO: La conclusione di Accordi tra l'Unione europea e il Brasile e tra l'Unione europea e la Thailandia per ovviare agli effetti di sostituzione di importazioni a danno dell'industria del pollame dell'Unione.				
5. INCIDENZA FINANZIARIA	PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR)	ESERCIZIO IN CORSO 2011 (Mio EUR)	ESERCIZIO SUCCESSIVO 2012 (Mio EUR)	
5.0 SPESE A CARICO: - DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRI	-	-	-	
5.1 ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - NAZIONALI	-	-	- 1,4	
	2013	2014	2015	
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA				
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA	-	-	-	
5.2 METODO DI CALCOLO: -				
6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SÌ/NO	
6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SÌ/NO	
6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			SÌ/NO	
6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			SÌ/NO	
OSSERVAZIONI: In seguito ai negoziati condotti nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994, avviati a metà del 2009 con il Brasile e la Thailandia, la misura riguarda la conclusione di Accordi tra l'Unione europea e il Brasile e tra l'Unione europea e la Thailandia intesi a dare soluzione agli effetti di sostituzione di importazioni a danno dell'industria del pollame dell'Unione. L'incidenza finanziaria del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che dà attuazione a tali Accordi è riportata nella scheda finanziaria specifica* e può dar luogo a una riduzione delle risorse proprie per un importo netto di circa 1,4 Mio EUR, previa detrazione del 25% dei costi di riscossione da parte degli Stati membri. *Scheda finanziaria n. 1163357/2011				